

CIRCOLARE N° 4 DEL 21 FEBBRAIO 2011

ADR 2011

G.U. n. 39 del 17.2.2011

Pubblicato il decreto 3 gennaio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto del 3 gennaio 2011, con il quale si recepisce la direttiva 2010/61/UE, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Si tratta dell'atteso decreto con il quale viene stabilito che, anche per i trasporti nazionali stradali e ferroviari di merci pericolose, dal 1 gennaio 2011 (ma con effettiva entrata in vigore dal 1 luglio 2011) si dovranno applicare le edizioni 2011 dell'ADR e del RID.

Riassumiamo di seguito, in estrema sintesi, alcune tra principali novità introdotte dall'ADR 2011, con riferimento al capitolo corrispondente dell'ADR:

Capitolo 1.1.3.2

Esenzioni trasporto di gas.

All'elenco, già lungo, si aggiungono:

- I gas contenuti in palle destinate all'utilizzo negli sport;
- I gas contenuti in lampadine per illuminazione a condizione che siano imballate in modo tale che gli effetti di proiezione dovuti alla rottura del bulbo vengano contenuti all'interno del collo.

Capitolo 1.2.1

Alcune nuove definizioni sono state implementate:

ALIMENTATORE A PILA A COMBUSTIBILE,

dispositivo utilizzato per alimentare un equipaggiamento e che consiste in una pila a combustibile e nella sua provvista di combustibile.

DISPOSITIVO DI STOCCAGGIO AD IDRURO METALLICO,

unico, completo dispositivo di stoccaggio dell'idrogeno adatto al suo trasporto.

SCARICATORE,

l'impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate da veicoli o containers oppure scarica merci pericolose da una cisterna

UNITA' DI TRASPORTO MERCI.

Veicolo, cisterna, cisterna mobile o container

Capitolo 1.3 – FORMAZIONE

Tutti coloro che sono impiegati nel **trasporto di merci pericolose**, devono essere formati prima di assumere le responsabilità delle loro mansioni e se ciò non è possibile devono svolgere le loro funzioni solamente sotto la supervisione di una persona in precedenza addestrata.

Le registrazioni della formazione ricevuta devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili all'Autorità competente su richiesta.

Capitolo 1.4.3.7 – SCARICATORE

E' stata introdotta la nuova **figura dello SCARICATORE**.

Le responsabilità di questi sono:

- Assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate **confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna o veicolo;**
- Prima e durante lo scarico **verificare se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati** in misura tale da mettere in pericolo l'operazione di scarico. In questo caso assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento finché non siano prese appropriate misure;
- Rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico;
- Immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container, **rimuovere ogni residuo pericoloso** formatosi durante le operazioni di scarico e garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d'ispezione;
- Garantire che sia effettuata la **prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container;**
- Garantire che, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, i container non portino più le marcature di pericolo prescritte al capitolo 5.3.

Capitolo 2.2.61.1.2. – nuova categoria

Per quel che riguarda la classificazione delle materie tossiche (classe 6.1), è stata aggiunta una nuova sottoclassificazione: **TFW – MATERIE TOSSICHE INFIAMMABILI CHE A CONTATTO CON ACQUA SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI**

Capitolo 2.2.61.1.1. (OGM)

Con la nuova edizione 2011 di ADR la regolamentazione del trasporto degli (M)OGM e OGM si modifica come segue:

- gli (M)OGM e gli OGM potranno essere classificati anche come materie tossiche (classe 6.1), (disposizione speciale 219).
- gli (M)OGM e gli OGM non classificati come tossici o infettivi, potranno essere trasportati in completa esenzione solo a condizione di essere imballati in accordo con la nuova istruzione di imballaggio P904 che, tra le altre cose, prevede un apposito marchio da apporre sul collo, con dicitura UN3245 su sfondo bianco.

Capitolo 2.2.9. – MATERIE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

E' stato stabilito che l'applicazione dei nuovi criteri relativi alla classificazione delle materie pericolose per l'ambiente (acquatico) così come previsto dal CLP/GHS, diventerà obbligatoria dal **01/01/2014**.



Si continua quindi, per il momento, a marcare UN 3077 e UN 3082.

soltanto le sostanze corrispondenti ai numeri

I nuovi criteri possono essere utilizzati dal 1° gennaio 2011, ma fino al 31 dicembre 2013 possono continuare ad essere utilizzati i "vecchi" criteri, come riportati al capitolo 2.2.9.1.10 dell'ADR 2009 (v. ADR 2011 - 1.6.1.19). Si rammenta che dal 1° gennaio 2011 tutte le materie, anche se già classificate come pericolose per altre caratteristiche di pericolosità, devono essere valutate e, se necessario, etichettate, per la pericolosità per l'ambiente.

Capitolo 3.4 – QUANTITA' LIMITATE

Molte novità sono presenti nella lista delle merci pericolose (tabella "A"):

- esce di scena il famoso "codice LQ" presente nella colonna 7a (Limited Quantities) con il quale si indicava il quantitativo max. del contenitore interno (inner) nei trasporti in esenzione per quantità limitata. Nella nuova lista, il codice è sostituito dall'effettivo quantitativo max. ;

L'ADR 2011 ha radicalmente cambiato le condizioni per il trasporto di merci pericolose in quantità limitate:

sono soppressi i codici LQXX riportati nella colonna 7a della tabella 3.2, sostituiti dalla quantità massima per imballaggio interno per ogni materia; di conseguenza è soppressa la tabella 3.4.6.

Nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere posti all'interno di imballaggi esterni appropriati. La massa totale lorda del collo non può superare i 30 Kg (20 Kg in caso di imballaggi sistemati in vassoi fasciati con guaine termoretraibili).

I colli contenenti le merci pericolose in quantità limitate devono riportare un apposito marchio (v. 3.4.7).



Fino al 30/6/2015 potrà continuare, comunque, ad usarsi la vecchia marcatura!

In deroga alle disposizioni del capitolo 3.4 applicabili dal 1° gennaio 2011, le merci pericolose imballate in quantità limitate, diverse da quelle cui è assegnata la cifra "0" nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2, possono continuare ad essere trasportate fino al 30 giugno 2015 conformemente alle disposizioni del capitolo 3.4 in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Entrano invece in vigore dal 01/01/2011 alcune norme già previste dall'ADR 2009 come disposizioni transitorie:

- le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 ton. che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate in misura superiore a 8 ton., devono recare la nuova marcatura (vedi figura sopra) sia davanti che dietro al veicolo;
- prima del trasporto, gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore, in modo che ne rimanga traccia, della massa totale lorda delle merci da trasportare secondo tale modalità di esenzione.E

Tabella 3.2 – Tabella merci pericolose

Molte novità sono presenti nella lista delle merci pericolose (tabella "A"):

- è stata aggiunta una penultima colonna che riporta la traduzione in lingua inglese di tutte le denominazioni ufficiali di trasporto (DUT);
- è stata aggiunta un'ultima colonna riportante ancora il numero UN in modo da poter leggere la riga delle informazioni in entrambe i sensi;
- **sono state introdotte diverse nuove rubriche (tra tutte riportiamo a titolo d'esempio lo IODIO – UN 3495);**

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa	
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC07	PP83	MP14	T3	TP33
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	PP83 B4	MP14	T1	TP33

Cisterne A D R				Disposizioni speciali di trasporto				N° di identificazione del pericolo	Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali	Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria)	Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	3.1.2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(2)	(1)
SGAN	—	AT	0 (D/E)	V1	—	CV23	—	423	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	2813
SGAN	—	AT	0 (E)	V1	VV5	CV23	—	423	WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S.	2813

Capitolo 3.3 – Disposizioni speciali

modifiche sostanziali sono state apportate alle:

- DISPOSIZIONE SPECIALE **219** (OGM),
- DISPOSIZIONE SPECIALE **290** (MATERIALI RADIOATTIVI),
- DISPOSIZIONE SPECIALE **304** (BATTERIE),

e sono state introdotte le seguenti nuove disposizioni speciali:

342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 e 353

Capitolo 4.1.4. – Istruzioni di imballaggio

E' stata introdotta una nuova istruzione di imballaggio, la numero **P205** relativa al numero UN 3468 (DISPOSITIVI DI STOCCAGGIO AD IDRURIO METALLICO) ed è stata radicalmente modificata l'istruzione di imballaggio **P904** relativa al numero UN 3245 (OGM).

Capitolo 5.2.1.9.2. – etichettatura

Gli imballaggi combinati contenenti imballaggi interni ermeticamente sigillati contenenti a loro volta ogni uno non più di **500 ml.** di sostanza pericolosa, sono esentati dal dover apporre la marcatura con le frecce di direzione prevista al capitolo 5.2.1.9

Capitolo 5.3.2.3.2.- codice Kemmler

E' stato aggiunto alla lista dei **codici Kemmler** un nuovo numero:

X668 = MATERIA MOLTO TOSSICA E CORROSIVA CHE REAGISCE PERICOLOSAMENTE CON L'ACQUA.

Capitolo 5.4.1.1.3. - IL DOCUMENTO DI TRASPORTO PER RIFIUTI PERICOLOSI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ADR

Nello specifico caso la dicitura "RIFIUTO" da riportare nella classificazione sul formulario, deve essere apposta subito dopo il numero UN, come di seguito esemplificato: **UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), II (D/E)**

Capitolo 5.4.1.1.18 – Materie pericolose per il trasporto

Nel caso di trasporto di materie pericolose per l'ambiente (acquatico) che non siano comprese nei numeri UN 3077 e UN 3082, la dicitura "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE" deve essere apposta sul documento di trasporto.

Capitolo 5.4.1.2.1.- fuochi pirotecnici

Nel caso di trasporto di fuochi pirotecnici (classe 1), gli estremi della classificazione eseguita dalle Autorità competenti devono essere riportate sul documento di trasporto come segue:

"classificazione dei fuochi pirotecnici da parte dell'Autorità competente di, riferimento di classificazione....."

Capitolo 5.4.3 – ISTRUZIONI SCRITTE

Le novità relative alle istruzioni scritte sono le seguenti:

viene specificato che trattasi di documentazione per il trasporto stradale, per differenziare lo stesso da quello esistente (nuovo) nel RID per il trasporto ferroviario.

ISTRUZIONI SCRITTE SECONDO L'ADR

vengono aggiunte nella quarta pagina del documento i riferimenti dei seguenti pericoli:

- materie pericolose per l'ambiente;
- materie trasportate a caldo.

Ulteriori istruzioni per i membri dell'equipaggio sulle caratteristiche di pericolo delle merci pericolose, indicate da marchi, e sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti		
Marchio (1)	Caratteristiche di pericolosità (2)	Ulteriori istruzioni (3)
 Materie pericolose per l'ambiente	Rischio per organismi acquatici e sistemi fossili.	
 Materie trasportate a caldo	Rischio di ustioni per il calore	Evitare il contatto con le parti calde dell'unità di trasporto e la materia fumigante.

viene esteso l'obbligo del badile, copri tombino e recipiente per la raccolta alle materie di classe 4.1 e 4.3.

Sul sito www.unece.org, a breve, le Autorità dei vari paesi firmatari dell'accordo ADR, pubblicheranno la nuova versione aggiornata del documento nella lingua di competenza.

Capitolo 5.4.4 – Documentazione

Viene specificato che tutta la documentazione inerente il trasporto di merci pericolose deve essere conservata a cura dello speditore e del trasportatore per un periodo minimo di almeno **tre mesi**.

Capitolo 5.5.2. – Unità fumigate

E' stato rivisto completamente il capitolo e sono state meglio chiarite le disposizioni relative alla formazione, alla marcatura e alla documentazione inerenti il trasporto di unità fumigate (UN 3359).

Sono state implementate le disposizioni relative ai nuovi dispositivi di stoccaggio ad idruro metallico.

Capitolo 6.5.2.2. – Impilamento

Entra in vigore dal 01/01/2011 l'obbligo di marcatura per il carico di impilamento massimo autorizzato previsto per gli IBC/GIR (...dall'adr 2009), come di seguito specificato:

Il carico di impilamento massimo autorizzato applicabile quando l'IBC è in uso deve essere indicato su un pittogramma come segue:



IBC che è possibile impilare

IBC che NON è possibile impilare

Il pittogramma non deve avere dimensioni inferiori a 100 mm x 100 mm; deve essere durevole e ben visibile. Le lettere e le cifre indicanti la massa ammissibile devono avere almeno 12 mm di altezza.

La massa indicata sopra il pittogramma non deve superare il carico imposto durante la prova del prototipo (vedere 6.5.6.6.4) diviso per 1,8.

NOTA: Le disposizioni del 6.5.2.2.2 si applicano a tutti gli IBC fabbricati, riparati o ricostruiti dal 1° gennaio 2011 (vedere anche 1.6.1.15)

Capitolo 6.7.2.20. – Tabella di identificazione

E' stato ampliato l'elenco delle informazioni da riportare sulla tabella di identificazione che deve essere apposta sulle cisterne mobili.

Capitolo 8.2. – formazione conducenti

Modificate le norme relative alla formazione dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

In particolare, tra le altre, viene prevista la possibilità di ottenere un CFP (certificato di formazione professionale) PARZIALE, limitato a singole classi di pericolo a secondo delle proprie esigenze. (vedere cap. 8.2.1.2. e 8.2.1.3.)

La nuova formazione deve comprendere anche delle esercitazioni pratiche individuali. (8.2.2.2.)

Capitolo 8.2.2.8.5.- modello unificato di CFP

Viene presentato quello che sarà il nuovo modello unificato di CFP per gli autisti di merci pericolose.

Il nuovo modello sarà redatto nella lingua del paese dell'Autorità competente che ha rilasciato il certificato. Se la lingua non risulta essere ne l'inglese, ne il francese, ne il tedesco, lo stesso documento dovrà riportare le informazioni in una di queste tre lingue. Il modello è:

Modello di certificato di formazione del conducente di veicoli che trasportano merci pericolose

ADR – CERTIFICATO DI FORMAZIONE DEL CONDUCENTE				
Fronte	**			
	1. (CERTIFICATO N°)* 2. (COGNOME)* 3. (NOME(I))* 4. (DATA DI NASCITA gg/mm/aaaa)* 5. (NAZIONALITÀ)* 6. (FIRMA DEL CONDUCENTE)* 7. (ORGANISMO RILASCIANTE)* 8. (VALIDO FINO A gg/mm/aaaa)*			
Retro	VALIDO PER LA O LE CLASSI O I NUMERI ONU			
	<table border="1"><thead><tr><th>IN CISTERNE</th><th>DIVERSO DALLE CISTERNE</th></tr></thead><tbody><tr><td>9. (Classe o Numero(i) ONU)*</td><td>10. (Classe o Numero(i) ONU)*</td></tr></tbody></table>	IN CISTERNE	DIVERSO DALLE CISTERNE	9. (Classe o Numero(i) ONU)*
IN CISTERNE	DIVERSO DALLE CISTERNE			
9. (Classe o Numero(i) ONU)*	10. (Classe o Numero(i) ONU)*			